



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF189

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	E-FATTURA - LE NOVITÀ ATTESE DEL D.L. COLLEGATO ALLA MANOVRA 2020
RIFERIMENTI	ART. 14 e 15 D.L. COLLEGATO A MANOVRA 2020 APROVATO SALVO INTESE
CIRCOLARE DEL	24/10/2019

Sintesi: il D.L. fiscale collegato alla Manovra 2020, approvato salvo intese, prevede delle novità in tema di fattura elettronica. In particolare viene prevista

- *la **proroga all'anno 2020** del divieto di emettere fatture elettroniche tramite Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;*

*la **possibilità di utilizzare i dati contenuti nei file xml delle fatture elettroniche**, sia per attività di analisi del rischio e di controllo sia per funzioni di polizia economica e finanziaria nei settori della spesa pubblica, mercato dei capitali e tutela della proprietà intellettuale. I dati saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.*

FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

Come noto l'art. 10-bis D.L. 119/2018 (così come modificato dall'art. 53 Legge di bilancio 2019) aveva previsto che:

- per il solo anno 2019;
- i “soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria” ai fini del 730 precompilato “non possono emettere fatture elettroniche” (con obbligo di adozione della fattura cartacea) “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema Tessera Sanitaria”.

Ora interviene sulla materia anche il D.L. fiscale collegato alla Manovra 2020 (salvo modifiche dell'ultima ora) secondo il quale:

- ➔ il divieto di emettere fattura elettronica tramite Sdi per le prestazioni sanitarie
- ➔ viene **esteso anche a tutto il 2020**.

CHIARIMENTI DELLE FAQ E DEI VIDEOFORUM

Faq 57	Il divieto è assoluto, estendendosi anche al caso di “opposizione” del contribuente alla trasmissione al sistema TS dei dati dell'operazione (anche in questo caso andrà emessa fattura cartacea)
Faq 58	Il divieto ✓ si applica se va comunicato al sistema TS anche un solo addebito nell'ambito della fattura ✓ non si estende ad altre comunicazioni telematiche obbligatorie (es: spese funebri - Videoforum 15/01/2019)
Faq 59	i fisioterapisti e gli altri soggetti non tenuti all'invio dei dati al sistema TS non devono emettere fattura elettronica

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA FATTURA ELETTRONICA

A seguito dell'approvazione della L. n. 12/2019 (di conversione del D.L. 135/2018), entrata in vigore il 13/02/2019, si è generata una certa confusione circa l'individuazione delle operazioni per le quali non si dovesse emettere fattura elettronica.

L'art. 9 c-bis c. 2 prevedeva infatti che:

- con riferimento alle sole fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche;
- il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica per il periodo d'imposta 2019 veniva esteso anche agli operatori sanitari anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Al riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che con l'**Interpello 78/2019** ha chiarito l'ambito applicativo dell'esclusione.

COMMITTENTE	FATTURA ELETTRONICA
Paziente	Esclusi da fattura elettronica: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia i soggetti obbligati all'invio al sistema TS (es: struttura sanitaria) ex art. 10-bis DL 119/2018 ✓ sia quelli non soggetti a tale obbligo (es: fisioterapista quale professionista) ex art. 9-bis DL 135/2018
Soggetti diversi dal paziente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ non opera alcun divieto di utilizzo della fattura elettronica ✓ è obbligatoria la fattura elettronica (salve le altre esclusioni soggettive dei contribuenti minimi o forfettari).

INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il D.L. fiscale collegato alla Manovra 2020 (approvato salvo intese) prevede inoltre che

- a decorrere dal **1° luglio 2020**;
- gli esercenti attualmente chiamati all'invio di dati al portale Tessera Sanitaria;
- potranno adempiere a quest'obbligo semplicemente mediante la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati relativi a tutti i **corrispettivi** giornalieri attraverso il **registratore telematico**.

La nuova modalità ha il fine di razionalizzare sia in capo all'esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo all'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Ragioneria generale dello stato), rispettivamente l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata.

FATTURA ELETTRONICA E INDAGINI DELLA GDF

Sempre in tema di fattura elettronica il D.L. fiscale collegato alla Manovra 2020 (approvato salvo intese) prevede poi

- l'utilizzo dei **dati contenuti nel file xml**
- non solo per l'effettuazione di verifiche fiscali, come attualmente previsto,
- ma anche per realizzare le attività di analisi del rischio e per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria da parte della Guardia di Finanza.



Nota: attualmente, l'Agenzia Entrate e la GdF possono utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 127/2015.

Con la modifica prospettata sarà possibile:

- ⇒ utilizzare tutti i dati che popolano il tracciato xml, compresi quelli relativi a natura, quantità, qualità dei beni e servizi,
- ⇒ per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo dal d.lgs. n. 68/2001,

potenziando l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.



N.B.: per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all'intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all'Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

MEMORIZZAZIONE DATI

A tal fine viene prevista l'estensione del **periodo di memorizzazione**:

- sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;
- o, in ogni caso, sino alla definizione di giudizi in cui potrebbero essere utilizzati.

